

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03674****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 300 del 01/10/2014

Firmatari

Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 30/09/2014

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/09/2014

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03674

presentato da
GEBHARD Renate

testo di
Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300

GEBHARD. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: la remunerazione del concessionario per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica «fredda» (studentato), ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006 viene, di norma, suddivisa nelle 4 voci di: 1) contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione; 2) canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante; 3) canone di servizio da versare periodicamente dalla stazione appaltante; 4) ricavo risultante dallo sfruttamento economico da parte del concessionario; sugli importi sopraindicati per il contributo pubblico e per i canoni (n. 1-3), la stazione appaltante deve applicare e versare al concessionario anche l'IVA; al fine di potere quantificare le risorse necessarie da destinare alla realizzazione dell'opera, per la stazione appaltante è quindi rilevante sapere se il regime IVA da applicare al contributo/prezzo differisca a seconda del momento dell'erogazione (in fase di costruzione o solo dopo il collaudo dell'opera) e quale sia il regime IVA da applicare al canone di disponibilità residuale erogato in

fase gestionale;

l'IVA applicabile alla costruzione di uno studentato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tabella A, Parte III, n. 127-*quinquies*), è l'IVA agevolata del 10 per cento; secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate, n. 395 del 27 dicembre 2002, le erogazioni in conto investimento sono da assoggettare, indipendentemente dal momento dell'erogazione (in fase di costruzione o solo dopo il collaudo), ad IVA secondo l'aliquota prevista per la realizzazione dell'opera;

lo stesso discorso vale anche per l'erogazione del canone di disponibilità, erogato in fase di gestione in modo residuale per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; mentre è evidente che al canone di servizio deve essere, in ogni caso, applicata l'IVA ordinaria, in quanto si tratta di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, per le erogazioni in conto investimento sopraindicate dovrebbe applicarsi l'IVA agevolata del 10 per cento -:

se, in caso di concessione per la costruzione e gestione di un'opera pubblica per le erogazioni in conto investimento (contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione e canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante), sia applicabile, indipendentemente dal momento dell'erogazione, l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento. (5-03674)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03674

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che la remunerazione del concessionario per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica «fredda» (studentato), ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, viene di norma suddivisa in:

- 1) contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione;
- 2) canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante;
- 3) canone di servizio da versare periodicamente dalla stazione appaltante;
- 4) ricavo risultante dallo sfruttamento economico da parte del concessionario.

In relazione agli importi di cui alla prime tre voci la stazione appaltante deve corrispondere al concessionario anche l'IVA.

Ciò premesso, tenuto conto dell'esigenza da parte della stazione appaltante di quantificare le risorse da destinare al singolo intervento, l'Onorevole interrogante, in particolare, chiede se in caso di concessione per la costruzione e gestione di un'opera pubblica, per le erogazioni in conto investimento (contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione e canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante), l'aliquota agevolata del 10 per cento sia applicabile indipendentemente dal momento dell'erogazione, ossia in fase di costruzione o dopo il collaudo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue. Preliminarmente giova osservare che, attesa la genericità della fattispecie rappresentata e in assenza di riferimenti a specifici accordi contrattuali, non risulta facile fornire una risposta circostanziata al quesito dell'Onorevole interrogante.

Comunque, in linea generale, deve precisarsi che possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del punto 127 *quinquies* della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somme erogate a titolo di partecipazione al costo dell'opera, nel presupposto che l'opera stessa rientri tra quelle specificamente richiamate nella disposizione agevolativa in esame. Al verificarsi del tale presupposto, non rileva il momento di effettiva erogazione delle somme (in fase di costruzione o successivamente), come chiarito nella risoluzione n. 395/E del 27 dicembre 2002 richiamata dall'Onorevole interrogante.

Diversamente, non beneficiano dell'aliquota agevolata scontando il regime IVA loro proprio le somme non correlate alla realizzazione dell'opera, in quanto versate dalla stazione appaltante al altro titolo (quale, ad esempio, quello per la gestione del servizio).